

COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 123

del Consiglio comunale

Oggetto: ARTT. 17 E 18 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014 N. 11 - STATUTO E SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE REGOLAMENTO POPOLARE. APPROVAZIONE MODIFICHE IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE.

Il giorno 02.12.2015 ad ore 18.10 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza della signora Coppola Lucia presidente del Consiglio comunale.

Presenti:presidente Coppola Lucia

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri Biasioli Paolo

Bosetti Stefano Bridi Vittorio Brugnara Michele Bungaro Corrado Calza Roberta Castelli Paolo **Merler Andrea Coradello Antonio** Demattè Marianna

Ducati Massimo

Assenti: consiglieri Bozzarelli Elisabetta **Carlin Silvio**

Gilmozzi Italo

Festini Brosa Gianni Franzoia Mariachiara Giuliani Bruna Guastamacchia Fabrizio Lombardo Emanuele Maestranzi Dario

Negroni Paolo Oliva Eugenio Pattini Alberto **Maschio Andrea**

Moranduzzo Devid Osele Stefano

Robol Andrea Romano Antonia Salizzoni Alberto Scalfi Giovanni

Serra Paolo Stanchina Roberto **Tomasi Renato** Zalla Roberta Zanetti Cristian

Panetta Salvatore Postal Claudia Uez Tiziano

e pertanto complessivamente presenti n. 31, assenti n. 9, componenti del Consiglio.

Presenti:assessori esterni Ferrari Marika **Maule Chiara**

Assume la presidenza la signora Coppola Lucia. Partecipa il Segretario generale Ambrosi Cecilia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Bosetti Stefano e Bridi Vittorio

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2015/77 corredata dal parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., allegato alla presente deliberazione;

premesso quanto segue:

atteso che l'art. 50 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m. (che ora corrisponde all'art. 77 del T.U.L.R.O.C.) è stato recentemente modificato con riguardo ai referendum popolari ed in particolare, per quanto di interesse del Comune di Trento, l'art. 18 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11. ha stabilito che:

- 1. il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare "nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata";
- 2. il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 180 giorni dal giorno di notifica della decisione di ammissione del referendum;
- 3. per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di non più del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con più di 5.000 abitanti;
- 4. l'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum;
- 5. sotto altro e diverso profilo l'articolo 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, (corrispondente all'articolo 3, comma 4-bis, del T.U.L.R.O.C.) è stato modificato dall'articolo 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11, che ha introdotto la possibilità di un referendum confermativo per le modifiche statutarie, con regole sue proprie come di seguito testualmente riportate, tra le quali spicca la mancanza di un guorum per la validità del referendum "4-bis. Entro i trenta giorni di affissione (delle modifiche statutarie) può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 77 (del TULROC ndr), salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sosteano del referendum non può superare ...omissis... il 5 per cento, nei comuni con più di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi":

rilevato pertanto che è necessario adeguare lo Statuto comunale e le fonti da esso derivate alle modifiche sopra indicate entro il 10 dicembre prossimo venturo secondo quanto prescritto dall'art. 89, comma 2-ter, del predetto T.U.L.R.O.C.;

considerato che l'adeguamento richiesto prende in considerazione lo Statuto comunale e il Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popolare come recentemente modificati dalla deliberazione del Consiglio comunale 23.04.2013 n. 80.

Merita ricordare come dette fonti siano state modificate, con riferimento al tema, in esito all'ampio dibattito sorto con riguardo alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare (meglio conosciuta come proposta di quorum zero) presentata dai cittadini nel settembre 2012 e trattata nella seduta consiliare del 05.12.2012, nella quale le predetta proposta è stata respinta (deliberazione 05.12.2012 n. 129). In quell'occasione il Consiglio comunale approvò un atto di indirizzo mediante un ordine del giorno (deliberazione 05.12.2012 n. 128) predisposto e condiviso dalla gran parte dei gruppi consiliari che tracciava le linee di modifica dello Statuto da realizzarsi in una occasione successiva, previa predisposizione dei relativi atti. Infatti con deliberazione 23.04.2013 n. 80 si è data attuazione al predetto atto di indirizzo consiliare mediante le modifiche apportate all'art. 19 dello Statuto ed agli artt. 17 e 29 del Regolamento sugli istituti di partecipazione, come può

agevolmente essere ricostruito dai resoconti relativi ai due dibatti consiliari;

atteso che relativamente alla tematica in discussione vengono in rilievo, più in dettaglio, le seguenti disposizioni che dovranno essere oggetto di intervento modificativo:

- a) con riferimento a quanto esposto al punto 1), l'art. 19 dello Statuto al comma 1 prevede per l'indizione del referendum, la sottoscrizione del 3% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune mentre nulla dice per quanto concernente i referendum di rilievo circoscrizionale. Detta disposizione è poi oggetto di specificazione nel comma 2 dell'art. 17 del Regolamento sugli istituti di partecipazione che deve essere oggetto di intervento in coerenza con le decisioni che si assumono con riguardo alla modifica dell'art. 19, comma 1 dello Statuto;
- b) con riguardo <u>alla questione di cui al punto 2)</u> viene in considerazione l'art. 19, comma 5 dello Statuto che prevede un tempo massimo di centoventi giorni per la raccolta delle sottoscrizioni, così come l'art. 17, comma 1 del Regolamento;
- c) relativamente <u>al tema esposto al punto 3)</u> viene in considerazione l'art. 29 del Regolamento, comma 1, il solo che dispone in ordine ai quorum di validità del referendum. Esso prevede la validità del referendum nel caso di partecipazione alla votazione almeno del trenta percento degli aventi diritto;
- d) relativamente <u>a quanto illustrato al punto 4)</u> occorre inserire, in sede pertinente del Regolamento sugli istituti di partecipazione (nell'articolo 19), la disposizione che prevede l'invio a tutti gli elettori del materiale informativo indicato dalla norma;
- e) infine con riguardo al tema del referendum confermativo sulle modifiche statutarie di cui al punto 5) si ritiene che, data la particolarità della fattispecie, la stessa necessiti di una previsione autonoma nello Statuto comunale, poiché nella disciplina attualmente vigente (art. 19 dello Statuto) è esclusa qualsiasi possibilità di sottoporre a referendum popolare le disposizioni statutarie mentre il caso previsto dalla norma citata è del tutto peculiare e contempla la possibilità di sottoporre a referendum confermativo solo le modifiche statutarie, ove non siano siano dovute alla necessità di adeguarsi a norme di legge (come nel caso che oggi è in considerazione). La modifica da introdursi impone la declinazione anche della disciplina procedurale applicabile al referendum confermativo, mediante introduzione di norme puntuali nel Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare;

considerato che l'adeguamento alle disposizioni della legge regionale sopra ampiamente illustrate ha comportato la trattazione del tema presso la Commissione dei Capigruppo che si è riunita ed ha affrontato l'argomento in tre sedute (i giorni 12, 23 e 26 ottobre) il cui esito ha portato a formulare la seguente proposta, che ha incontrato la maggioranza dei consensi, date le diverse sensibilità espresse al riguardo. Detta proposta è il frutto dell'ampio confronto politico dedicato al tema, come documentato nei relativi verbali, quale sintesi del motivato contemperamento dell'interesse volto ad assicurare la valorizzazione della partecipazione diretta dei cittadini con il contrapposto interesse a che il numero eccessivamente contenuto di votanti o delle sottoscrizioni necessarie per il sostegno del referendum non determini in concreto la possibilità che a decidere siano minoranze organizzate, riflessioni che hanno responsabilmente considerato anche i costi posti a carico del Comune necessari a garantire le procedure referendarie, che, nell'auspicio della riforma stessa, dovrebbero incrementarsi rispetto all'esperienza storica. Nel merito la proposta formulata è la seguente:

- 1. per il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare la proposta è di confermare la percentuale del 3 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, già indicato nelle fonti statutarie e regolamentari vigenti. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o Circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto viene proposto nel 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale residenti nella frazione o Circoscrizione interessata;
- 2. il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni viene proposto in 180 giorni dal giorno di notifica della decisione di ammissione del referendum;
- 3. per la validità dei referendum è proposto, quale quorum, la necessaria partecipazione almeno del 25 per cento degli aventi diritto al voto;
- 4. quanto all'invio dell'informativa redatta da una commissione neutra, la proposta consiste nell'affidare la formulazione del testo dell'informativa al comitato dei garanti, che già si esprime sull'ammissibilità del referendum e la cui composizione dà garanzie di terzietà secondo le previsioni del Regolamento sugli istituti di partecipazione. Quanto all'invio a tutti gli elettori di tale materiale informativo, per ragioni di contenimento dei costi, si propone di inviare un'informativa personale a ciascun elettore ma con recapito al nucleo familiare;
- 5. con riguardo infine al referendum confermativo delle modifiche statutarie ed in particolare

quanto al numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare la proposta è di fissare la percentuale del 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Inoltre l'adeguamento normativo può essere conseguito attraverso l'inserimento di un comma 11-bis nell'art. 19 dello Statuto che testualmente preveda detta tipologia di referendum, rinviando ad una puntuale modifica del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare la previsione della disciplina della procedura;

atteso il fatto che il tema oggetto del presente atto è stato altresì trattato nella seduta della Commissione consiliare Vigilanza, trasparenza, partecipazione, informazione e innovazione del 27 ottobre 2015;

ritenuto che, dato il carattere doveroso del presente adeguamento, non siano necessari ulteriori pareri;

richiamato l'articolo 101, comma 1, dello Statuto comunale, secondo il quale il procedimento per le modifiche statutarie deve, di norma, includere idonee forme di preventiva consultazione popolare;

considerato che le proposte di modifica delle norme sul referendum comunale sono state depositate presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico dal 6 novembre 2015 al 23 novembre 2015, affinché ogni cittadino ne possa prendere libera visione, presentare osservazioni, deduzioni, chiedere informazioni e precisazioni;

considerato che del deposito delle proposte di modifica delle norme sul referendum comunale è stato dato pubblico risalto sul sito comunale e sui giornali locali;

atteso che sono state presentate osservazioni (con un identico testo) da parte di 35 cittadini, il cui elenco è depositato presso la Segreteria generale, che in sintesi espongono le seguenti richieste:

- 1. ridurre il numero dei proponenti del referendum confermativo statutario,
- 2. estendere il referendum confermativo a tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio,
- 3. eliminare il quorum di partecipazione,
- 4. ampliare le materie sottoponibili a consultazioni referendarie,
- 5. renderne vincolanti gli esiti,
- 6. consentire il voto per corrispondenza,
- 7. e, più in generale, valutare tutte le possibili semplificazioni del processo referendario;

visto la nota 24 novembre 2015 n. 222601 di prot. della Segreteria generale nella quale sono esposte le controdeduzioni alle osservazioni, quale supporto alle valutazioni consiliari sulle osservazioni medesime;

considerato che secondo il comma 2 dell'articolo 3 rubricato "Statuto comunale" del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L e s.m., lo Statuto e le modifiche statuarie sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati e che se tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato o sue modifiche sono approvate se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati;

visto l'art. 3, comma 3, del medesimo Testo unico che dispone altresì che lo Statuto e le modifiche statutarie entrino in vigore solo dal trentesimo giorno successivo alla affissione all'Albo pretorio del comune delle modifiche statutarie (che devono rimanere affisse per il periodo di trenta giorni ed essere previamente pubblicate anche sul B.U.R.);

rilevato pertanto che la disciplina relativa al quorum necessario per le modifiche statutarie e rispettivamente regolamentari differisce, così come la disciplina relativa al periodo di pubblicazione decorso il quale le modifiche in discorso entrano in vigore;

atteso il fatto che le modifiche alle fonti sopra richiamate oggetto di odierna approvazione si compendiano vicendevolmente e si condizionano l'un l'altra rappresentando la traduzione di un'unica volontà consigliare espressione di un equilibrato e composito sistema di realizzazione dell'istituto referendario, che si realizza pertanto solo ove tutti gli istituti oggetto di intervento (ossia il numero di firme necessarie per la indizione del referendum e quorum costitutivo necessario affinché il referendum possa intendersi utilmente svolto) siano contestualmente modificati nelle fonti che li contemplano (Statuto e Regolamento);

considerato pertanto opportuno impostare le predette modifiche come un'unica manifestazione di volontà che ha l'effetto di estendere la disciplina relativa alle modifiche statutarie come sopra illustrata, anche alle connesse modifiche alle norme regolamentari per evitare contraddizioni, lacune normative ed assicurare la compiuta attuazione della espressione consigliare;

visto l'emendamento presentato dal Consigliere Bridi e altri ai punti 2., 4. e 6. lettera c) del dispositivo della presente proposta, emendamento approvato come risulta da verbale in atti; visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 30.10.2014 n. 83;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 17.03.2015 n. 49;
- il Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare approvato con deliberazione consiliare 11.12.1998 n. 193 e da ultimo modificato con deliberazione 23.04.2013 n. 80;

richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio comunale 26.02.2015 n. 36, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e triennale 2015-2017 e successive variazioni;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'articolo 12 del Regolamento di contabilità;

atteso che l'adozione della presente rientra nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera a) del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

constatato e proclamato, da parte della Presidente, assistita dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

delibera

- di approvare la seguente modifica all'articolo 19 dello Statuto: al comma 1 dopo le parole "liste elettorali del Comune" è inserito il seguente periodo: "In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto è pari ad almeno l'otto percento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata";
- 2. di approvare la seguente modifica all'articolo 17 del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare: il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le sottoscrizioni sono apposte da almeno il 3 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto è pari ad almeno l'otto percento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.";
- 3. di approvare la seguente modifica all'articolo 19, comma 5 dello Statuto ed all'articolo 17, comma 1 del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare: la parola "centoventi" è sostituita dalla parola "centottanta";
- 4. di approvare la seguente modifica all'articolo 29, comma 1 del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare: le parole "il trenta" sono sostituite dalle parole "almeno il venti";
- 5. di approvare la seguente modifica all'articolo 19 del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare: all'art. 19 dopo il comma 1 è inserito un nuovo comma del seguente tenore "1bis. L'amministrazione comunale assicura l'invio di materiale informativo che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum, prodotto dalla commissione dei garanti. Detta informativa è indirizzata personalmente a ciascun elettore e recapitata al nucleo familiare":
- 6. di approvare la seguente modifica dell'art. 19 dello Statuto: dopo il comma 11 è inserito un nuovo comma del seguente tenore: "11 bis. Ai sensi dall'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come modificato dall'articolo 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 è altresì ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto di seguito previsto:
 - a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dell'affissione all'albo pretorio del comune della delibera che

- approva le modifiche statutarie e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche sino alla definizione del procedimento referendario;
- b) la dichiarazione di ammissibilità del referendum è espressa entro trenta giorni dalla presentazione:
- c) la richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il tre per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale:
- d) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro novanta giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum;
- e) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.

Il regolamento di cui al comma 11 reca la disciplina delle procedure relative al referendum confermativo sulle modifiche statutarie.";

7. di approvare la seguente modifica del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare: nel Titolo II è inserito, dopo l'articolo 32, un nuovo capo I BIS del tenore seguente:

"CAPO I BIS

Referendum di iniziativa popolare confermativo delle modifiche statutarie

Art. 32 bis. Oggetto e limiti

1. Il presente capo disciplina il referendum confermativo delle modifiche statutarie previsto dall'art. 19, comma 11 bis dello statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge, al fine di verificare la volontà della popolazione di confermare o meno le modifiche statutarie approvate dal Consiglio comunale.

Art. 32 ter Disposizioni procedurali

- 1. Al referendum confermativo di cui al presente capo si applicano, per le parti compatibili, le procedure del Capo I salvo quanto di seguito previsto.
- 2. La richiesta di referendum deve essere presentata entro la scadenza del termine di 30 giorni dell'affissione all'albo pretorio del comune della delibera che approva le modifiche statutarie e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche sino alla definizione del procedimento referendario.
- 3. Il quesito referendario consiste nella richiesta ai cittadini di confermare o non confermare le modifiche statutarie approvate dal Consiglio comunale e deve essere formulato in termini tali da consentire una risposta positiva o negativa.
- 4. Il comitato dei garanti è nominato dal consiglio comunale entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum e verifica l'ammissibilità della proposta entro i successivi venti giorni.
- 5. Il deposito delle sottoscrizioni autenticate, nel numero previsto dall'art. 19, comma 11 bis dello Statuto, deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum confermativo.
- 6. Il referendum è valido qualunque sia il numero di partecipanti al voto e la proposta è approvata secondo la volontà espressa dalla maggioranza dei voti validi.
- 7. Ove le modifiche statutarie non siano confermate a seguito del referendum, esse non entrano in vigore e il consiglio comunale adotta, entro il termine di tre mesi, le norme di modifica statutaria eventualmente necessarie al ripristino delle disposizioni statutarie previgenti.";

- 8. di approvare il testo coordinato così come emendato dei nuovi articoli 19 dello Statuto e degli articoli 17, 19 e 29 del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare nel testo di cui all'Allegato A al presente provvedimento, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
- 9. di dare atto che le modifiche statutarie sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione ed affisse all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
- 10. di dare atto che le modifiche statutarie entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro affissione all'Albo pretorio ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
- 11. di far decorrere, sul piano temporale, l'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare, dalla entrata in vigore delle modifiche statutarie.

Allegati parte integrante:

- Allegato A.

IL SEGRETARIO f.to Ambrosi LA PRESIDENTE f.to Coppola

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ARTT. 17 E 18 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014 N. 11 - STATUTO E

REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

APPROVAZIONE MODIFICHE IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 31

Favorevoli: n. 27 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bridi, Brugnara, Bungaro, Calza, Coradello, Ducati, Festini Brosa, Franzoia, Giuliani, Guastamacchia, Lombardo, Maestranzi, Merler, Oliva, Pattini, Robol, Romano, Salizzoni, Scalfi, Serra, Stanchina, Tomasi, Zalla, Zanetti

Contrari: n. 2 i Consiglieri Demattè, Negroni **Astenuti:** n. 2 i Consiglieri Castelli, Coppola

Trento, addì 02.12.2015

il Segretario generale Dott.ssa Ambrosi Cecilia (firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO	

Proposta di Consiglio n. 77 / 2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ARTT. 17 E 18 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014 N. 11 - STATUTO E REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE. APPROVAZIONE MODIFICHE IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Segreteria generale Il Segretario Generale dott. Cecilia Ambrosi

(firmato elettronicamente)

Trento, addì 24 novembre 2015